

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **57/1984** (ECLI:IT:COST:1984:57)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **11/01/1984**; Decisione del **28/02/1984**

Deposito del **07/03/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14738 14739**

Atti decisi:

N. 57

ORDINANZA 28 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 14 marzo 1984.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di

pace promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1977 dal Tribunale militare territoriale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Nora Oscar ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Galassi Omero ed altri, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che i Tribunali militari territoriali di La Spezia e di Padova, con ordinanze rispettivamente del 10 maggio 1977 e del 13 luglio 1979, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 183 del codice penale militare di pace, in quanto il concetto di "sedizione", posto a fondamento della condotta criminosa, contrasterebbe con il principio di stretta legalità, per l'insufficiente definizione del termine affidata alla mera discrezionalità dell'interprete, e con il principio di uguaglianza, per le discriminazioni cui tale discrezionalità potrebbe condurre in situazioni di fatto identiche.

Ritenuto che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di La Spezia, questa Corte ha già ritenuto infondata analoga questione relativa agli artt. 654 e 655 cod. penale, in quanto il concetto di "sedizione" corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico (sentenze nn. 120/1957 e 15/1973):

che, peraltro, la sufficiente determinazione della condotta vietata esclude discriminazioni soggettive in linea generale ed astratta, tali da violare il principio di uguaglianza.

Ritenuto, invece, per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal Tribunale militare territoriale di Padova, che essa risulta manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, che non può essere sanato dal richiamo per relationem di altre ordinanze di rimessione da parte del giudice a quo, come questa Corte ha più volte statuito in recenti pronuncio (ordinanze nn. 22, 102, 140, 272, 305, 347, 371, 377/1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare di pace, sollevata in relazione agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale militare territoriale di La Spezia con ordinanza del 10 maggio 1977;

2) dichiara manifestamente inammissibile la identica questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza del 13 luglio 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.